

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 303

Anno 50

26 novembre 2019

N. 385

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
20 NOVEMBRE 2019, N. 229

**Approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo. (Delibera di Giunta regionale n. 1778 del 21 ottobre 2019)**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20 NOVEMBRE 2019, N. 229

Approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo. (Delibera di Giunta regionale n. 1778 del 21 ottobre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale prog. n. 1778 del 21 ottobre 2019, recante ad oggetto "Approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo";

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione "Politiche economiche" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 24478 del 6 novembre 2019;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera

1) di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1778 del 21 ottobre 2019, sopra citata e qui allegata per parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2019, N.1778

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Sezione 5 "Lavori pubblici di competenza della Regione", Appendice 1, Parte Speciale, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";

- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste:

- la L.R. 2/8/1984 n. 42, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 24/04/2009 n. 5 "Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 778 del 3/6/2009 recante "L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, nonché per la formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori";

- la propria deliberazione n. 1141 del 27/7/2009 recante "L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n. 778/2009";

Richiamato infine l'art. 21, della citata L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., che stabilisce che gli Statuti dei Consorzi di secondo grado debbano essere approvati dall'Assemblea Legislativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo n. 60 del 27 febbraio 2019 con cui sono state approvate alcune modifiche allo statuto consortile approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 30 gennaio 1976, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 59 del 10 luglio 1997 e approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3759 del 17 giugno 1998;

Dato atto che il riesame del testo statutario è stato dettato, come emerge dalla citata deliberazione dal Consorzio, in particolare dalle motivazioni di seguito sinteticamente riportate:

- da variazioni intervenute nella compagine associativa a seguito delle disposizioni dettate con la L.R. 5 del 24 aprile 2009 "Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi";

- da variazioni dell'assetto normativo generale;

- dall'opportunità di rivedere l'assetto organizzativo con eliminazione delle desuete Delegazioni di Sezione al fine della semplificazione;

- da precisazioni circa i criteri di riparto dei costi consortili;

Dato atto che la Direzione generale Cura del territorio e dell'Ambiente ha effettuato un esame delle modifiche proposte;

Considerato che a seguito dell'esame del testo della nuova proposta di statuto alcune disposizioni sono state ritenute non accoglibili in quanto incompatibili e non coerenti con l'assetto normativo vigente o comunque non giustificabili in termini di opportunità;

Considerato inoltre che nel corso del suddetto esame della proposta di statuto è stata ravvisata la necessità di introdurre alcune precisazioni al fine di perfezionare il testo e la sua rispondenza all'assetto normativo vigente;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo secondo la formulazione riportata nel testo allegato, che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto altresì il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto infine che il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca
Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di sottoporre all'Assemblea legislativa regionale, per le motivazioni espresse nelle premesse, il testo “Statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo” secondo la formulazione riportata nell' Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 21 della L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii.;

2) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**

STATUTO

TITOLO I**Natura giuridica - Sede - Fini - Comprensorio****Articolo 1 - Natura giuridica e scopo**

1. Il Consorzio di bonifica di secondo grado, costituito - ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288 - per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più Consorzi, assume la denominazione di "Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo".

2. Esso è retto dal presente Statuto.

3. Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha sede in Bologna.

Articolo 2 - Associati

1. Fanno parte del Consorzio di secondo grado i seguenti enti, assegnatari di una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui il Consorzio stesso dispone:

- Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale;
- Consorzio di bonifica della Romagna;
- Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a.

2. Possono entrare a far parte del Consorzio altri enti, aziende e soggetti indicati all'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 ai quali, in quanto diretti utilizzatori delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, venga assegnata una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui lo stesso Consorzio dispone. Sull'accoglimento delle relative domande di adesione si pronuncia il Consiglio dei delegati, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

3. Le rappresentanze degli associati ammessi a far parte del Consorzio di secondo grado a mente del precedente comma - nominate con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 7 del presente Statuto - entrano in carica all'inizio del ciclo amministrativo successivo a quello nel corso del quale viene accolta la relativa adesione. Tuttavia, anche durante il ciclo amministrativo nel corso del quale vengono nominate, sono ammesse a far parte del Consiglio dei delegati del Consorzio in soprannumero, con diritto di voto.

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1. Ai fini dell'uso razionale della risorsa idrica in agricoltura e negli altri settori idroesigenti e dell'adattamento alla siccità ed al cambiamento climatico, nel quadro delle convenienze economiche e sociali, il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. In particolare, provvede:

a) allo studio, alla progettazione e all'esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi e da invasi, nonché dai canali

adduttori di interesse comune ai territori delle province di Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e della Città metropolitana di Bologna: territori identificati nelle corografie allegate agli atti costitutivi e allo Statuto del Consorzio;

b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell'asta dei predetti canali adduttori e dei manufatti ad essi inerenti;

c) alla distribuzione dell'acqua agli associati;

d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;

e) al coordinamento, ai sensi dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei Consorzi associati per l'esecuzione delle opere di irrigazione e per l'integrazione di queste con le opere del Consorzio di secondo grado al fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo;

f) al riordino delle proprie utenze e delle utilizzazioni idriche;

g) all'utilizzazione della risorsa idrica ad uso plurimo delle acque ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;

h) alla promozione di iniziative per l'adattamento dell'agricoltura alla siccità e al cambiamento climatico, per la mitigazione dei relativi effetti, per la tutela delle produzioni e per la valorizzazione economica del comprensorio;

i) allo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione sull'irrigazione, sul risparmio idrico e sulla qualità e tutela delle acque in agricoltura, a favore dei Consorzi di bonifica e di altri enti e soggetti pubblici e privati nei limiti delle finalità istituzionali e nel rispetto delle norme sugli appalti dei servizi.

3. Tra i compiti del Consorzio rientra la promozione di ogni iniziativa volta al risparmio idrico, all'uso corretto dell'acqua, alla salvaguardia della sua qualità e alla riduzione della subsidenza.

4. Il Consorzio potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa di interesse comune a più associati o ad altri soggetti volta ad intensificare, estendere e rendere più conveniente l'utilizzazione delle risorse idriche a favore dei settori agricolo e non agricolo senza compromettere l'efficienza del sistema nei riguardi della prioritaria funzione irrigua. Può infine proporsi il raggiungimento di tutti i fini economici e sociali consentitigli dalla legge.

5. I compiti previsti ai commi 3 e 4 sono esercitati nel rispetto di quanto previsto dagli Enti territoriali e dalle competenti autorità statali, nonché in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

Articolo 4 - Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio di secondo grado è costituito dal complesso dei comprensori irrigui ed irrigabili dei Consorzi di bonifica che ne fanno parte ed è geograficamente distinto con riguardo ai seguenti tre sottosistemi:

A Adduttore CER principale,

B. Adduttore CER ovest,

C. Diramazione Riolo-Reno - traversa Volta Scirocco,

oltre al sistema Palantone - Attenuatore delle piene del Reno, comune a tutti gli Associati.

2. Comprensori e sottosistemi sono identificati nella corografia allegata allo Statuto.

TITOLO II

Organi del Consorzio

Articolo 5 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
il Consiglio dei delegati;
il Comitato amministrativo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6 - Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extra-agricoli, di norma con inclusione del legale rappresentante, e da cinque membri nominati dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e dalla Città Metropolitana di Bologna, nel cui territorio ricade la massima parte del comprensorio del Consorzio di secondo grado.

2. Il Ministero dell'agricoltura e la Regione Emilia-Romagna possono nominare ciascuno un proprio delegato, che acquista la qualità di componente del Consiglio, in aggiunta agli altri membri, con voto deliberativo.

3. Le nomine di cui al presente articolo sono effettuate dai rispettivi organi competenti.

4. Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extra-agricolo: fanno parte del settore agricolo i Consorzi di bonifica di primo grado; fanno parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Articolo 7 - Nomina dei Delegati

1. I Delegati da nominarsi dagli associati sono assegnati distintamente ai settori agricolo ed extra-agricolo.

2. Ripartita per il numero dei Delegati da nominarsi dagli associati la dotazione idrica globale derivabile dal fiume Po, e venutasi in tal modo a determinare la "dotazione idrica unitaria", è assegnato ai settori agricolo ed extra-agricolo un numero di Delegati proporzionale alle dotazioni idriche unitarie di cui i rispettivi settori sono titolari.

3. Nel caso in cui gli associati del settore extra-agricolo non raggiungano, globalmente o singolarmente, la dotazione idrica unitaria, a ciascuno di essi viene comunque assegnato un Delegato: tuttavia, complessivamente, tali Delegati non possono superare il numero di sei. Se il numero degli associati del settore extra-agricolo è superiore al numero complessivo dei Delegati attribuiti al settore, i criteri da seguirsi per la relativa assegnazione sono determinati dagli associati dello stesso settore extra-agricolo.

4. Nell'ambito dei due settori, rispettivamente, ciascun associato nomina un Delegato per ogni dotazione idrica unitaria assegnata. Agli associati la cui dotazione idrica sia inferiore a tale quota unitaria è peraltro, ove possibile, assegnata la rappresentanza di un Delegato. Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, si procede innanzitutto all'attribuzione di un Delegato agli associati che non raggiungono la dotazione idrica unitaria. I rimanenti posti vengono ripartiti fra gli associati proporzionalmente alle rispettive dotazioni; ove da questa ultima operazione risultino posti non attribuiti, i medesimi sono assegnati agli associati con resti più elevati.

5. I Delegati degli associati del settore agricolo (ConSORZI di bonifica) sono nominati tra gli appartenenti al rispettivo settore dei consorziati agricoli.

Articolo 8 - Nomina della Presidenza

1. Il Presidente e i due Vicepresidenti sono eletti, nell'ordine, tra i Delegati nominati dai Consorzi in rappresentanza di ciascuno dei tre sottosistemi di cui all'art. 4. Nessun Consorzio può disporre di più di un rappresentante nella Presidenza.

Articolo 9 - Ineleggibilità dei Delegati

1. Non possono essere nominati quali Delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- e) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- f) i funzionari pubblici che esercitano compiti di vigilanza e di tutela sulla amministrazione del Consorzio, salvo quanto previsto all'art. 18 ai sensi di legge;
- g) il personale del Consorzio di secondo grado e degli associati, in servizio o collocato in quiescenza da meno di due anni;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- l) coloro che hanno in appalto lavori, forniture e servizi per il Consorzio;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora;
- n) coloro che non posseggono i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente regionale e statale in materia di trasparenza e anticorruzione.

2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio dei delegati:

- a) eleggere tra i Delegati nominati dagli associati il Presidente, i due Vicepresidenti e dieci membri del Comitato amministrativo;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare in merito alle domande di adesione al Consorzio di secondo grado, a mente del precedente art. 2, nonché alla ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Consorzio;
- e) deliberare sui regolamenti, sul piano di organizzazione del personale e sulle norme per il funzionamento dei servizi;
- f) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- g) determinare il perimetro interessato alle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'art. 36;
- h) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- i) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- l) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 13, lett. h);
- m) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società e associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
- n) deliberare l'istituzione di specifiche unità dotate di autonomia organizzativa per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione, dimostrazione in campo agricolo;
- o) deliberare sui criteri per le concessioni di cui alle disposizioni in materia di conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze;
- p) redigere, alla scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da inviare agli associati almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato stesso;
- q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare in merito alle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 3;
- s) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo.

Articolo 11 - Convocazione del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata o in forma telematica certificata recante l'indicazione degli argomenti

da trattare, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 15.

2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede consorziale.

3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o in forma telematica certificata inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica certificata o telegramma da inviarsi non meno di tre giorni prima della data della riunione.

6. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.

7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un quinto dei presenti lo richieda, la trattazione dei nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva.

TITOLO III

Comitato amministrativo

Articolo 12 - Composizione del Comitato amministrativo

1. Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da dieci membri, eletti ai termini dell'art. 10.

Articolo 13 - Competenze del Comitato amministrativo

1. Spetta al Comitato amministrativo:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) predisporre i regolamenti, il piano di organizzazione del personale, le norme per il funzionamento dei servizi e i modelli organizzativi;
- d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
- e) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, con i relativi riparti della contribuzione e gli altri documenti allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati, nonché proporre al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione;
- f) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
- g) deliberare sugli addebiti di contribuzione elaborati sulla base del piano di riparto e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di spesa delle opere pubbliche a carico degli associati;

- i) deliberare sui progetti, sulle perizie di variante, sulle proroghe e sulle relative domande di concessione;
- l) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- m) deliberare sugli acquisti di valore superiore alla soglia massima attribuita alla competenza del Presidente dallo stesso Comitato, sulle locazioni e conduzioni, sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili, nonché sui contratti onerosi a carattere permanente il cui valore annuo sia superiore alla predetta soglia;
- n) deliberare sulle licenze o concessioni temporanee;
- o) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei delegati, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- p) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 14 - Urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati in occasione della riunione immediatamente successiva.

Articolo 15 - Convocazione del Comitato amministrativo

1. Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato hanno luogo di norma nella sede consorziale.

2. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica certificata spedita ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o in forma telematica certificata da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.

4. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai componenti del Comitato almeno 24 ore prima della adunanza.

5. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

TITOLO IV
Presidente - Vicepresidente - Delegato ministeriale
e Delegato regionale

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente agli atti rientranti nelle proprie competenze statutarie e ordinamentali, il Direttore generale, i dirigenti e i responsabili dei procedimenti;
 - b) firma gli addebiti di contribuzione;
 - c) presiede il Consiglio dei delegati e il Comitato amministrativo;
 - d) sovrintende alla gestione del Consorzio ed assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello Statuto;
 - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
 - t) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
 - g) autorizza gli acquisti di valore inferiore o uguale alla soglia stabilita dal Comitato amministrativo, i contratti onerosi a carattere permanente il cui valore annuo sia inferiore o uguale alla predetta soglia, ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato amministrativo, sulle materie di competenza del Comitato amministrativo stesso, escluse quelle indicate all'art. 13, lettera r) e all'art. 14. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato entro il termine di trenta giorni.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consorzio è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente del Consorzio è sostituito dall'altro Vicepresidente. Il Presidente può altresì delegare competenze ai Vicepresidenti o ad altri Consiglieri su specifiche materie o argomenti.

Articolo 17 - Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18 - Delegati del Ministero e della Regione

1. I Delegati eventualmente nominati dal Ministero dell'agricoltura e dalla Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6, comma 2 acquistano la qualità di componenti del Comitato amministrativo, in aggiunta agli altri componenti, con voto deliberativo.

TITOLO V
Disposizioni comuni

Articolo 19 - Comunicazione dell'elezione

1. L'elezione a Presidente, a Vicepresidente e a componente del Comitato amministrativo deve essere comunicata dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma telematica

certificata da inviarsi a tutti gli eletti alle cariche sociali entro cinque giorni dalla data della votazione.

2. Nel caso in cui taluno degli eletti intenda non accettare la carica conferitagli, deve comunicarlo al Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma telematica certificata da inviarsi entro i dieci giorni successivi a quello della ricezione della comunicazione di nomina. Verificandosi tali ipotesi, al suo posto subentra chi, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti. Anche in questo caso valgono le procedure indicate nel presente articolo agli effetti della comunicazione e della non accettazione della elezione.

3. Qualora il subentro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 24.

4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

Articolo 20 - Permanenza in carica

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Articolo 21 - Entrata in carica

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

2. Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato amministrativo entrano in carica all'atto della accettazione di cui al precedente articolo 19.

3. La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno del ciclo amministrativo, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo anno del ciclo amministrativo.

4. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora perfezionate le nomine, come previsto all'art. 19, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 - Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma telematica certificata diretta al Consorzio.

2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

3. Per quanto riguarda specificamente le dimissioni dalla carica di Delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti del Consiglio dei delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma precedente.

Articolo 23 - Decadenza e revoca

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei delegati o del Comitato amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 28.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi dell'interessato.
4. Il consigliere cessa dalla carica per successiva revoca, comunicata al Consorzio di secondo grado, da parte dell'organo competente dell'ente da cui proviene la nomina.
5. La cessazione dalla carica dei Delegati comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Articolo 24 - Sostituzione

1. Quando il Presidente, i Vicepresidenti ed alcuno dei Componenti del Comitato amministrativo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, dev'essere convocato entro trenta giorni il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
2. In caso di decadenza, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dei Delegati, gli associati sono tenuti a sostituirli entro novanta giorni dalla vacanza.
3. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Articolo 25 - Rimborsi

1. Ai componenti degli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio dei delegati, nel rispetto delle norme vigenti, con apposita deliberazione.

Articolo 26 - Numero legale

1. Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica; quelle del Comitato amministrativo con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente o uno dei Vicepresidenti.
2. Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e dei Vicepresidenti, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Articolo 27 - Partecipazione dei dirigenti

1. Il Direttore generale e i Direttori d'Area del Consorzio partecipano alle sedute degli organi statutari con facoltà di parere consultivo. Le funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore generale. Se si discutono questioni riguardanti componenti degli organi, i dirigenti lasciano la sala e funge da segretario il più giovane dei presenti.
2. Durante le riunioni degli organi statutari possono essere chiamati a fornire chiarimenti su determinate questioni i dipendenti del Consorzio ed anche altre persone.

Articolo 28 - Conflitto d'interessi

1. Il Delegato o il componente del Comitato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Delegati o componenti del Comitato ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Articolo 29 - Votazioni

1. Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Le deliberazioni di cui all'art. 10, lettera c), aventi ad oggetto la ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po, assunte a maggioranza assoluta, sono valide ove le stesse importino modifiche proporzionali alle dotazioni in atto di tutti gli associati, compatibilmente con quanto previsto a riguardo dei sottosistemi di cui all'art. 39, secondo comma. In caso contrario, è richiesto anche il preventivo, formale consenso degli associati interessati.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta nella stessa adunanza e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
5. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
6. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
7. Coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 28, primo comma, non sono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Articolo 30 - Verbalizzazione

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Articolo 31 - Pubblicazione

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo telematico sul sito internet istituzionale del Consorzio per tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli atti che rappresentano allegati di provvedimenti deliberativi debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.

Articolo 32 - Opposizioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente in forma telematica certificata o, in via residuale, mediante raccomandata entro i successivi sei giorni.

3. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Articolo 33 - Accesso agli atti

1. Le deliberazioni degli organi consorziali sono pubbliche; nei casi in cui contengano elementi di riservatezza sono accessibili conformemente alle norme vigenti.

TITOLO VI

Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 34 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei delegati fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

2. Uno dei tre membri effettivi potrà essere nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna.

3. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna o a uno dei Revisori nominati dal Consiglio dei delegati in mancanza della anzidetta richiesta.

4. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 9 del presente Statuto.

5. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

6. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati e del Comitato amministrativo.
9. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi o supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
12. I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma 11.
13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
14. Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
16. Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro elezione.

TITOLO VII

Spese consorziali e contribuenza

Articolo 35 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 36 - Imputazione e ripartizione delle spese

1. Le spese consorziali e le relative contabilità vengono imputate, secondo la loro natura e destinazione, ai seguenti centri di costo:
 - funzionamento dell'ente;
 - costruzione di opere di bonifica o irrigazione;
 - manutenzione del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
 - esercizio del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
 - attività di ricerca e agronomico-ambientali.
2. Possono essere anche costituiti altri centri di costo per opere interessanti uno o più sottosistemi del comprensorio.

3. Le spese gravanti sugli associati vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri principali: dotazione idrica e volume idrico utilizzato nell'anno.

Articolo 37 - Centro di costo Funzionamento dell'ente

1. Le spese per il funzionamento del Consorzio di secondo grado, che non siano coperte dagli introiti derivanti da attività sostenute con finanziamenti pubblici o privati, sono poste a carico degli associati in misura direttamente proporzionale alla dotazione idrica assegnata ad ognuno di essi.

2. Le spese per il funzionamento del Consorzio comprendono:

- oneri patrimoniali (acquisto, conservazione e gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente);
- oneri relativi ai servizi generali (organi consortili; sede consortile; funzionamento degli uffici; partecipazione ad enti, società ed associazioni; imposte, tasse e contributi; assicurazioni di carattere generale; spese legali e competenze professionali; gestione sistemi qualità e modelli organizzativi; comunicazione; ecc.) con esclusione di quelli relativi alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere;
- personale amministrativo e personale agronomico-ambientale per la parte non coperta da finanziamenti pubblici o privati;
- oneri di finanziamento connessi;
- ogni altro onere non imputabile agli altri centri di costo.

Articolo 38 - Centro di costo Costruzione

1. Le spese per la costruzione delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo comprendono:

- oneri per la progettazione,
- oneri per l'attuazione dei progetti, secondo l'individuazione figurante nell'ordinamento dei lavori pubblici.

2. Gli oneri per la progettazione, generalmente anticipati dal Consorzio, vengono di norma recuperati a carico delle spese generali riconosciute dal soggetto finanziatore a finanziamento avvenuto.

3. Gli oneri per l'attuazione devono di norma trovare copertura integrale nel quadro economico del progetto proposto al pubblico finanziamento.

4. Ogni diversa soluzione, che comprenda l'assunzione parziale di oneri a carico del Consorzio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato amministrativo. In tal caso, la parte non compresa nel finanziamento pubblico viene ripartita tra i soli associati direttamente o indirettamente interessati dall'intervento in progetto.

5. Possono rientrare tra le spese di costruzione anche lavori di manutenzione straordinaria sulle opere del sistema, qualora coperti in tutto o in parte da pubblici finanziamenti in dipendenza della relativa disponibilità e accessibilità.

Articolo 39 - Centri di costo Manutenzione ordinaria ed Esercizio

1. Le spese di manutenzione e di esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo vengono distinte geograficamente con riguardo ai sottosistemi indicati all'art. 4.

2. La dotazione idrica assegnata a ciascun associato è espressamente riferita a uno o più dei sottosistemi e non è, di norma, intercambiabile a causa dei vincoli posti dall'idraulica del sistema, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43.

3. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio afferenti al sottosistema comune (Palantone - Attenuatore delle piene del Reno) sono poste a carico di tutti gli associati.

4. Le spese relative a ciascuno degli altri sottosistemi sono poste a carico degli associati serviti dalle relative opere, e più precisamente:

- opere in linea: tutti gli associati serviti senza riguardo alla posizione occupata;
- opere puntuali (impianti, stazioni): gli associati serviti in via esclusiva;
- opere ad uso plurimo e reti di distribuzione irrigua: gli associati serviti in via esclusiva al netto della quota parte eventualmente coperta da soggetti non associati.

Articolo 40 - Opere ad uso plurimo

1. Sono opere ad uso plurimo quelle realizzate dal Consorzio di secondo grado a valere sulle specifiche leggi di finanziamento, costruite in derivazione dal Canale principale al fine di consentire oltre all'uso irriguo anche utilizzazioni diverse.

2. Nel rispetto dell'ordinamento della bonifica e delle competenze attribuite ai Consorzi di primo grado, il Consorzio di secondo grado - ancorché designato quale soggetto attuatore - ad avvenuto collaudo ne promuove la consegna e l'intestazione a tutti gli effetti all'associato competente per territorio, anche attraverso l'adozione da parte del Ministero competente di ogni atto al riguardo necessario.

3. Restano comunque nella competenza del Consorzio di secondo grado i rapporti, in qualunque forma, con soggetti terzi in ordine alle eventuali utilizzazioni non irrigue delle acque del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo a mezzo delle opere medesime.

4. L'ente di secondo grado, sino all'avvenuta consegna, controlla il buon uso e la corretta manutenzione delle opere, avendo facoltà di intervenire a propria cura in caso di urgenza o di inerzia dell'associato, con addebito a quest'ultimo delle spese al netto della quota parte eventualmente coperta da terzi.

5. Il Consorzio di secondo grado mantiene la titolarità delle opere solo in presenza di disposizioni, anche di natura convenzionale tra l'ente e soggetti terzi, che ne prevedano la gestione a cura del Consorzio o di società dallo stesso partecipate.

6. Le spese conseguenti a tali disposizioni o convenzioni e le spese di partecipazione a tali società, che non afferiscano esclusivamente alla funzione irrigua delle opere, si assumono, salvo espressa determinazione contraria in sede di avvio del procedimento,

ricadenti tra le spese di funzionamento dell'ente e vengono ripartite con i criteri di cui all'articolo 37.

7. In ogni caso, le spese afferenti alla gestione irrigua delle opere vengono sostenute dai soli associati agricoli interessati.

Articolo 41 - Centri di costo Manutenzione ordinaria ed Esercizio: composizione delle spese

1. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio, in riferimento alle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, comprendono:

oneri fissi indipendenti dall'esercizio delle opere:

- canoni (concessioni di derivazione, di vettoriamento, ecc.);
- assicurazioni, utenze, tasse, servizi pubblici;
- manutenzione delle opere civili, delle pertinenze e della rete scolante limitrofa;
- polizia idraulica e sorveglianza;
- personale tecnico addetto alle predette operazioni;
- oneri per la mobilità e la telefonia del predetto personale;
- oneri di finanziamento connessi e, in via residuale, ogni altro onere riconducibile alla manutenzione delle opere del sistema idrico;

oneri variabili direttamente o indirettamente legati all'esercizio delle opere:

- manutenzione delle opere elettromeccaniche;
- misure e controlli sul sistema idrico;
- controllo della qualità delle acque;
- attrezzature e materiali di consumo;
- operazioni di pulizia del canale e delle griglie ferma erbe;
- personale tecnico addetto alle predette operazioni;
- oneri per la mobilità e la telefonia del predetto personale;
- oneri di finanziamento connessi,

e, in via residuale, ogni altro onere riconducibile all'esercizio delle opere del sistema idrico.

Articolo 42 - Manutenzione ordinaria ed Esercizio: criteri di riparto

1. Per ciascun sottosistema, gli oneri fissi di manutenzione e di esercizio vengono ripartiti tra gli associati serviti in proporzione alla dotazione di ciascuno; gli oneri variabili in proporzione al volume idrico utilizzato nell'anno.

2. Per il sistema comune Palantone - Attenuatore e per gli Adduttori CER principale e CER ovest, alimentati dalla derivazione dal fiume Po, il riparto tra gli associati tiene conto anche del periodo stagionale di utilizzazione delle opere, attraverso l'applicazione di un coefficiente amplificatore convenzionale stabilito dal Comitato amministrativo.

3. Per il sottosistema Diramazione Riolo-Reno - traversa Volta Scirocco, alimentato ordinariamente dal fiume Reno e sussidiariamente dal fiume Po, si tiene conto della stagionalità delle utilizzazioni, sulla base del coefficiente amplificatore di cui sopra, limitatamente alle sole derivazioni dal fiume Po.

Articolo 43 - Manutenzione ed esercizio: casi particolari

1. In deroga al principio di non intercambiabilità tra sottosistemi della dotazione idrica assegnata a ciascun associato, sino al momento della saturazione della portata di progetto di ciascun nucleo geografico può essere consentita, su richiesta e se tecnicamente possibile, l'utilizzazione di acqua in sottosistemi diversi, con accollo dei relativi oneri.

2. Per fronteggiare esigenze temporanee e particolari, può essere consentita su richiesta, se tecnicamente possibile senza pregiudizio per gli altri associati, l'utilizzazione di una portata superiore alla dotazione idrica assegnata.

3. A fronte di tale provvisorio beneficio, la dotazione idrica dell'associato autorizzato al supero viene convenzionalmente aumentata, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione dell'ente, in proporzione all'entità e alla durata del supero, da un fattore amplificatore stabilito dal Comitato amministrativo.

Articolo 44 - Fondo ricostituzione impianti

1. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 20, comma 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", il Consorzio istituisce e mantiene un fondo per la ricostituzione degli impianti e per gli interventi di emergenza.

2. Tale fondo, destinato alla copertura di interventi imprevisti e straordinari necessari alla continuità dell'esercizio del sistema idrico, con esclusione dunque delle normali operazioni manutentorie, viene alimentato:

- con gli introiti provenienti dalla cessione d'acqua a terzi non agricoli, al netto dei costi di produzione direttamente o indirettamente sostenuti;

- con eventuali stanziamenti a bilancio gravanti sugli associati.

3. Sono escluse dall'accesso al fondo le reti di distribuzione irrigua e le diramazioni ad uso plurimo non adibite a significative cessioni d'acqua a terzi.

Art. 45 - Recesso dell'associato

La qualità di associato è permanente. L'associato può sempre recedere se non ha assunto l'obbligo di permanere per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consorzio di secondo grado e ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata purché sia presentata almeno sei mesi prima della fine dell'anno.

Le quote di dotazione dell'associato sono acquisite da altro subentrante avente diritto in base allo statuto ovvero in caso di mancato subentro dagli altri associati.

L'associato, che recede o che comunque abbia cessato di appartenere al Consorzio, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Articolo 46 - Attività agronomico-ambientali

1. Le spese per attività agronomico-ambientali comprendono:
 - oneri per la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione, per la parte non coperta da finanziamenti pubblici o privati;
 - oneri per iniziative di carattere agronomico-ambientale svolte a favore del Consorzio e degli associati;
 - oneri di finanziamento connessi.
2. Le spese per dette attività sono poste a carico degli associati, in proporzione alla dotazione di ciascun associato.

Articolo 47 - Addebiti

1. I contributi a carico degli associati, imposti con i criteri di riparto di cui ai precedenti articoli, vengono riscossi a mezzo note di addebito da onorarsi con le modalità stabilite dal Consiglio dei delegati entro i seguenti termini:
 - funzionamento dell'ente: entro l'anno di riferimento;
 - manutenzione ed esercizio del sistema idrico, attività agronomico-ambientali: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.